



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

AMBIENTE

Via Milano, 13
25126 Brescia

Telefono
030/3749.585

Fax
030/377.08.61

C.F. 80008750175

*De
Cagnoli*

Brescia, 9 SET. 2010

**Al Collegio dei Costruttori Edili
di Brescia e provincia**
Via Ugo Foscolo, 6
25128 BRESCIA
fax 030-381798

P.G.n. 0101878/2010

OGGETTO: Rifiuti da manutenzione

Con riferimento al quesito posto da codesto Collegio relativamente a piccoli interventi di riparazione e manutenzione delle reti infrastrutturali di pubblica utilità (acqua, gas, teleriscaldamento, ecc.) - resisi necessari a seguito di guasti o rotture improvvise ed eseguiti da imprese all'uopo incaricate in pronta reperibilità 24 ore su 24 in ogni giorno della settimana, su ordine del gestore del pubblico servizio -, interventi dai quali derivano materiali residuali generalmente consistenti in piccoli quantitativi di rifiuti speciali prodotti principalmente dagli scavi necessari per individuare il guasto e per i quali si rende difficoltoso l'avvio immediato a smaltimento, si ritiene di poter rappresentare quanto segue.

Con l'art. 230 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. il legislatore è intervenuto per la prima volta a dettare una regolamentazione speciale per i rifiuti da manutenzione di infrastrutture a rete ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico.

Tale disciplina, considerata generalmente dai commentatori come derogatoria al generale divieto di depositare temporaneamente i propri rifiuti al di fuori del luogo in cui gli stessi sono effettivamente prodotti, introduce, per ragioni pratiche facilmente intuibili (peraltro analoghe a quelle sottese alla soluzione normativa di cui all'art. 266.4 del medesimo decreto, afferenti i rifiuti da attività di manutenzione *tout court*), la possibilità, per il produttore dei rifiuti, di far coincidere il luogo di produzione degli stessi con il *cantiere*, con la *sede locale del gestore della infrastruttura* nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dalla manutenzione o con il *luogo di concentrazione* dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

La norma - che in effetti sembra meglio attagliarsi a manutenzioni di una certa consistenza ed assegna un ruolo significativo al gestore dell'infrastruttura - nel porsi in termini di eccezione alla regola generale sul luogo di produzione dei rifiuti di cui all'art. 183.1 lett. i) d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla seconda ed alla terza ipotesi sopra ricordate, mentre tale regola viene in sostanza riaffermata dalla disposizione di cui al primo comma dell'art.

AMBIENTE

230, laddove il luogo di produzione scelto coincida con la sede del cantiere), ha un contenuto permissivo teso a facilitare la gestione dei rifiuti da manutenzione di infrastrutture, con particolare riferimento agli obblighi sul deposito temporaneo e sulla tenuta dei registri di carico e scarico.

Si ritiene di poter inoltre affermare che il luogo di concentrazione dei rifiuti di cui all'art. 230 può anche coincidere, di fatto, con la sede dell'impresa che effettua la manutenzione (fermo restando il ruolo assegnato al gestore dell'infrastruttura, cui compete la valutazione tecnica prevista al comma 2) e che, nel caso in cui non sussistano i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 230 (come nei casi delle piccole manutenzioni/riparazioni descritte nel quesito) è applicabile la norma di cui all'art. 266.4 (rispetto alla quale l'art. 230 sembra porsi in termini derogatori, come dimostra la riproposizione della possibilità di individuare, quale luogo di produzione di questi particolari rifiuti, il *cantiere*, ovvero quel luogo della loro effettiva produzione che all'art. 266.4 viene appunto sostituito dalla sede o domicilio del manutentore), fermo restando che il trasferimento dei rifiuti alla sede dell'impresa di manutenzione necessita di formulario, atteso che tale norma nulla dispone in merito e che, quindi, debba trovare applicazione la regola generale di cui all'art. 193 del Testo Unico Ambientale.

Distinti saluti

IL DIRETTORE
DELL'AREA AMBIENTE
(dr. R. M. Davini)